

Con riferimento alla procedura in oggetto perviene a questa Amministrazione la seguente richiesta:

DOMANDA

«(...) con riferimento allo Schema di Contratto dui all'Allegato D della documentazione del Bando, si sottopongono a codesta spettabile Amministrazione le seguenti osservazioni e quesiti.

Lo Schema di Contratto, agli artt.2.3 e 3.1, prevede che il pagamento del prezzo di acquisto delle quote della società risultante dalla trasformazione eterogenea della Fondazione dovrà avvenire in un'unica soluzione e contestualmente alla Data di Esecuzione.

Come risulta dal Rapporto ANVUR sull'accreditamento periodico di UniDav (Delibera n.9 del 16 gennaio 2025), l'esito dell'accreditamento è stato qualificato come "condizionato" per la durata di due anni, con verifica intermedia da svolgersi entro due anni dall'emanazione del relativo provvedimento (i.e. gennaio 2027). Nello stesso rapporto si rileva che qualora alla data della verifica non vi siano le condizioni per proporre un accreditamento soddisfacente, "non si potrà che proporre la fusione dell'ateneo o la sua soppressione".

L'eventualità che l'ANVUR consideri non sussistenti le condizioni per proporre un accreditamento soddisfacente ad oggi non appare essere presa in considerazione all'interno dello Schema di Contratto.

L'inclusione all'interno dello Schema di Contratto di specifiche previsioni e/o meccanismi di tutela, che consentano una più equilibrata allocazione tra le Parti del rischio di non conferma o revoca dell'accreditamento, o la disponibilità a valutare l'inclusione di tali previsioni e/o meccanismi, apparirebbe funzionale al medesimo interesse pubblico perseguito da Codesta Amministrazione con la procedura in oggetto e, in particolare, alla massimizzazione del prezzo di acquisto.

Per tali ragioni, si chiede pertanto la disponibilità a valutare una revisione dello Schema di Contratto di cui all'Allegato D, secondo le modalità che saranno stabilite da codesta spettabile Amministrazione, che consentano nella sostanza:

a) *l'applicazione di un meccanismo di pagamento del prezzo frazionato e/o differito con una prima tranche corrisposta alla Data di Esecuzione e una o più tranche successive il cui pagamento (garantito da strumenti ad hoc a tutela di Parte Alienante) sia condizionato all'esito positivo della verifica intermedia di riconferma dell'accreditamento ANVUR;*

b) *l'applicazione di strumenti di tutela della Parte Acquirente in caso di non conferma o revoca dell'accreditamento entro un termine da definire dalla Data di Esecuzione, quale ad esempio una clausola risolutiva espressa, con diritto della Parte Acquirente alla restituzione delle somme versate.».*

RISPOSTA

Circa il punto a) pur comprendendo le esigenze di programmazione finanziaria espresse da (...) e l'intento di mitigare i profili di rischio dell'operazione, questo Ateneo informa che la richiesta di articolare il pagamento del corrispettivo attraverso un meccanismo dilazionato, frazionato o subordinato a verifiche successive non può trovare accoglimento per precisi vincoli normativi e procedurali.

L'impianto regolatorio della procedura stabilisce, quale requisito essenziale di partecipazione ed esecuzione, l'unitarietà dell'adempimento finanziario. Ex art.17, comma 1, del Bando di gara (...) «L'aggiudicatario deve provvedere, entro la data di stipulazione del contratto, al versamento in un'unica soluzione dell'intero prezzo di cessione a mezzo bonifico bancario [...] pena la decadenza da ogni diritto conseguente l'aggiudicatario, l'incameramento della cauzione provvisoria e fatti salvi i maggiori danni».

Detta prescrizione è confermata dallo schema di contratto (Allegato D, artt.2.3 e 3.1 - (...)) che configura il versamento integrale del prezzo e la contestuale cessione delle partecipazioni alla data di esecuzione (Closing) quale «atto unico ed inscindibile».

Poiché la procedura in oggetto si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento di cui al D. L.vo n.175/2016 (TUSP), consentire una modalità di pagamento dilazionata o condizionata costituirebbe un'alterazione sostanziale delle condizioni di gara. Detta eventuale difformità non verrebbe sanata neppure permettendo a tutti i partecipanti di accedere alla dilazione. Il principio della parità

di trattamento opera, infatti, non soltanto *ex post* tra i concorrenti ammessi, ma soprattutto *ex ante* nei confronti dell'intero mercato. Introdurre una dilazione del pagamento in una fase successiva altererebbe le condizioni di partecipazione stabilite dal Bando con evidente pregiudizio per quegli operatori economici che hanno reputato di non presentare un'offerta proprio in ragione dell'obbligo, chiaro e vincolante, di versare l'intero corrispettivo in un'unica soluzione alla data del Closing.

Circa il punto b) con il recente riordino di cui al D.P.R. n.12/2026 e l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo presieduto dal Prof. Venerando MARANO, l'ANVUR è in piena fase riorganizzativa. Questo Ateneo intrattiene un costante raccordo istituzionale con detta Agenzia e -ad oggi- non risultano notificati rilievi, criticità o comunicazioni formali circa l'imminenza di provvedimenti sfavorevoli. Ne deriva l'insussistenza di rischi occulti o sopravvenuti, rendendo tecnicamente infondata l'eventualità di una revoca improvvisa a ridosso del *closing* priva del necessario confronto amministrativo.

Pertanto, in ragione dell'inesistenza di criticità o profili di rischio latenti, questo Ateneo comunica l'impossibilità di accogliere richieste volte a prevedere clausole risolutive o forme di rimborso del corrispettivo, dovendosi rammentare che -ex art.4.2 dello schema di contratto- *"la Parte Venditrice non presta ulteriori garanzie economiche, reddituali, patrimoniali, fiscali, regolatorie o prospettiche, né garanzie di risultato sul valore futuro, sui flussi reddituali, sui livelli di iscrizione, sull'accreditamento o sui provvedimenti di competenza del MUR, dell'ANVUR o di altre autorità"*.

Il rischio legato all'evoluzione del quadro normativo e dell'accreditamento rientra infatti nell'ordinario rischio d'impresa affrontato a monte mediante la *due diligence* (art.22.4 Bando) e tutelato a valle dagli strumenti preventivi di gara (piano tecnico, investimenti quinquennali, garanzia bancaria a prima richiesta).

Alla luce di quanto appena esposto, questo Ateneo riconferma integralmente e senza riserve il quadro normativo, regolamentare e contrattuale fissato nel Bando di gara e nei relativi allegati e comunica:

a) di non accogliere l'istanza intesa sia alla dilazione, rateizzazione o subordinazione del pagamento del prezzo di cessione sia all'introduzione di garanzie di risultato, clausole risolutive espresse o meccanismi di restituzione del corrispettivo;

b) di confermare i termini di esecuzione: l'acquirente aggiudicatario sarà tenuto a procedere al perfezionamento dell'operazione di acquisto mediante il versamento integrale del prezzo in un'unica soluzione alla data di Esecuzione (*Closing*) secondo le modalità e le tempistiche previste dai documenti di gara.

II RUP
(Antonio D'ANTONIO)



AVVOCATO
ANTONIO D'ANTONIO
21.10.2026 12:13:52
GMT+02:00